SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 gennaio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1995, n. **10**.

Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di agevolare la trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali, nonché di avviare interventi urgenti a favore delle imprese cantieristiche ed armatoriali per fronteggiare lo stato di grave crisi in cui attualmente versano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento

1. Per far fronte alle ulteriori esigenze e per consentirne la piena operatività, sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, limiti di impegno di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere di 25 miliardi per l'anno 1996 e di lire 50 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1, il commissario liquidatore, anche mediante la contrazione di ulteriori mutui, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede:

a) alla copertura dei maggiori oneri, valutati in lire 90 miliardi, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 696, nonché di quelli, valutati in lire 40 miliardi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, a favore degli enti previdenziali, al cui rimborso provvede direttamente la gestione commissariale medesima;

b) alla proroga per l'anno 1995 del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 696, nel limite di milleottocento unità, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni portuali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fino al 31 dicembre 1995 e, qualora non pienamente utilizzato nell'anno 1995, fino al 30 giugno 1996;

c) per le finalità di cui all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, agli interventi, valutati in lire 100 miliardi, per il sostegno delle attività di riconversione delle compagnie e gruppi portuali, ovvero per consentirne la chiusura definitiva, tenuto conto delle esigenze di ristrutturazione e della situazione gestionale delle compagnie portuali in relazione all'andamento dei traffici nell'ultimo biennio e di quelli in prospettiva;

d) agli interventi, valutati in complessive lire 100 miliardi, a favore dell'armamento per la concessione di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1995 nei confronti del personale marittimo ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; di un contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a dodici mesi, pari a lire un milione per ciascun allievo ufficiale impiegato entro il 31 dicembre 1995; nonché di un contributo pari agli oneri connessi alla frequenza dei corsi di cui alla legge 21 novembre 1985, n. 739, e ai corsi per la formazione di personale marittimo polivalente, indetti entro la medesima data del 31 dicembre 1995. Tali benefici sono previsti a favore di imprese, proprietarie di navi ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione, con esclusione delle navi da diporto, le navi da pesca, le unità adibite ai servizi portuali, le unità mercantili in servizio di cabotaggio nazionale, ovvero in locazione a scafo nudo a terzi non italiani, le unità di proprietà dello Stato o di enti pubblici e le unità in regime di convenzione con lo Stato. Detti benefici si sommano a quelli concessi alle aziende, quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare anche in base ad altre disposizioni di legge e, complessivamente, non possono superare per ciascuna azienda il massimale fissato su base annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383.

Art. 2.

Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale con l'attuazione delle misure previste dalla VI direttiva

(n. 87/167) e VII direttiva (n. 90/684) del Consiglio dell'Unione europea, sono autorizzati nel triennio 1995-1997 i seguenti ulteriori limiti di impegno:

a) per gli interventi di cui agli articoli 2 e 6 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di 60.000 milioni per l'anno 1995 e 60.000 milioni per l'anno 1997;

b) per gli interventi di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 50.000 milioni per l'anno 1995 e 15.000 milioni per l'anno 1996;

c) per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1995 e 10.000 milioni per l'anno 1996;

d) per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132. in ragione di lire 20.000 milioni per l'anno 1995 e 15.000 milioni per l'anno 1996;

e) per gli interventi di cui all'articolo 14 e 15 del decreto-legge 24 dicembre 1993. n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1996.

2. Per il completamento delle procedure concernenti i saldi relativi alle determinazioni definitive dei contributi già concessi in qualità di benefici di credito navale ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 361, come modificata ed integrata dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848, titolo II, è autorizzato il limite di impegno di lire 10.000 milioni per l'anno 1995.

3. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1995 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1996 e 1997, con pagamento delle relative annualità, comprensive dell'ammortamento e del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.

4. Il calcolo per l'attualizzazione del contributo di cui all'articolo 2. commi 8 e 9, della legge 14 giugno 1989, n. 234, nonché all'articolo 5 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564. convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, si intende riferito, ai fini dell'applicazione del metodo della capitalizzazione composta, alla data dell'incasso del saldo del contributo stesso.

5. All'onere derivante dall'applicazione di quanto previsto nel presente articolo, pari a lire 150.000 milioni di lire per l'anno 1995, 195.000 milioni di lire per l'anno 1996 e 255.000 milioni di lire per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. La rubrica dell'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:

«Art. 20 *(Costituzione delle autorità portuali e successione delle società alle organizzazioni portuali)*».

2. All'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come sostituito dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 696, è aggiunto in fine il seguente comma:

«*5-bis*. I commissari di cui al comma 1 sono altresì nominati, con le stesse modalità, nei porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina di Carrara. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 e comunque entro sei mesi dalla loro nomina non prorogabili, essi sono preposti alla gestione delle autorità portuali al fine di consentirne l'effettivo avvio istituzionale; assicurano in particolare l'acquisizione delle risorse e provvedono prioritariamente alla definizione delle strutture e dell'organico dell'autorità, per assumere successivamente, e comunque non oltre tre mesi dalla nomina, tutti gli altri compiti previsti dalla presente legge. I commissari di cui al presente comma possono avvalersi, nello svolgimento delle loro funzioni, delle strutture e del personale delle locali autorità marittime.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1995

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FIORI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

95G0036

DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1995, n. **11.**

Disposizione urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la risoluzione dell'ONU n. 954, con la quale è stato deliberato che la missione ONU in Somalia abbia termine entro il 31 marzo 1995;

Riconosciuta la necessità che l'Italia partecipi all'operazione diretta dall'ONU per garantire il ritiro dalla Somalia dei contingenti dell'ONU, con un contingente dell'Esercito e della Marina militare;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare il trattamento economico ed assicurativo del personale facente parte della missione militare inviata in Somalia, nonché di assicurare la copertura finanziaria degli oneri conseguenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È autorizzato l'invio in Somalia di un contingente delle Fòrze armate italiane per fornire il concorso di uomini e mezzi alle operazioni dirette dall'ONU per il ritiro delle forze dell'ONU.

Art. 2.

1. Al personale impiegato in Somalia si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994; n. 125, dal giorno di ingresso nelle acque somale al giorno di uscita dalle stesse acque, con partenza del contingente dalla zona di operazioni entro il 31 marzo 1995.

Art. 3.

1. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni dirette dall'ONU per il ritiro delle forze dell'ONU dalla Somalia, fatta eccezione per i sistemi d'arma.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2 e 3 e dalle altre spese connesse con la missione in Somalia, valutato in 109.892,140 milioni di lire, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1995.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1995

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

PREVITI, *Ministro della difesa*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

95G0037

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 novembre 1994, n. **752.**

Regolamento recante norme sulla tenuta da parte dei datori di lavoro agricolo del registro d'impresa e determinazione delle relative caratteristiche.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, che impone l'obbligo ai datori di lavoro agricolo delle tenuta di un registro d'impresa;

Visto l'art. 2, comma 3, del predetto decreto legislativo, con il quale viene demandato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il compito di emanare un decreto ministeriale che stabilisca le caratteristiche, le modalità di tenuta, di impiego e di conservazione nonché tutti i dati che il registro in questione deve contenere;

Visto l'art. 32 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514, con il quale il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui sopra è stato prorogato al 31 dicembre 1994;

Visto l'art. 20 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 5/26850/70-DOC del 27 ottobre 1994;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le norme del presente regolamento si applicano ai datori di lavoro agricolo, così come individuati dall'art 206 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 — contenente le disposizioni in materia di assicurazioni infortuni e malattie professionali nell'agricoltura — nonché dall'art. 2135 del codice civile, che occupano operai agricoli subordinati, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Art. 2.

1. I datori di lavoro di cui all'art. 1 che occupino lavoratori dipendenti debbono tenere un registro d'impresa conforme al modello contenuto nell'allegato che fa parte integrante del presente regolamento.

2. Il registro d'impresa è costituito da due sezioni, matricola e paga, che possono essere anche predisposte in due distinti documenti.

3. La sezione matricola deve indicare, per ciascun lavoratore, il numero di immatricolazione in ordine cronologico, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il luogo di residenza, il codice fiscale, la data di assunzione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria e la qualifica professionale.

4. Nel caso particolari disposizioni prevedano il pagamento diretto da parte del datore di lavoro degli assegni per il nucleo familiare, devono essere individuati i dati relativi al reddito familiare e al numero dei componenti il nucleo familiare.

5. La sezione paga deve contenere per ciascun lavoratore: il cognome, il nome e il numero di matricola, il numero delle ore lavorate in ciascun giorno, con l'indicazione distinta delle ore di straordinario e delle ore comunque prestate in eccedenza all'orario normale contrattuale, la tipologia del lavoro svolto, la retribuzione effettivamente corrisposta in denaro o sotto altra forma, gli assegni per il nucleo familiare e indennità ad essi collegate, le ritenute previdenziali e fiscali operate e ogni altra indicazione richiesta dalle norme fiscali.

6. Il registro d'impresa, con le pagine già numerate a cura del datore di lavoro deve essere presentato, prima dell'uso, alla sede provinciale dello SCAU competente per territorio, per la vidimazione.

7. Il registro d'impresa deve essere tenuto al corrente; a tal fine le annotazioni devono essere operate entro tre giorni dalla data cui esse si riferiscono.

8. I sistemi di registrazione devono comunque garantire la inalterabilità e la indelebilità dei dati assunti; ove siano necessarie correzioni, queste dovranno eseguirsi in modo che le registrazioni corrette siano leggibili.

Art. 3.

1. I datori di lavoro di cui all'art. 1 possono essere autorizzati dall'ufficio provinciale dello SCAU competente per territorio, a tenere il registro d'impresa presso gli uffici delle organizzazioni sindacali di categoria operanti nel comune, o in mancanza, nella provincia in cui è ubicata l'azienda.

2. In tal caso i datori di lavoro dovranno tenere sul posto di lavoro l'autorizzazione in originale o in copia autenticata.

3. I datori di lavoro, quando ne ricorrano le condizioni, possono sostituire il registro d'impresa con altri sistemi equipollenti, secondo le modalità previste per le aziende extra agricole.

4. Restano valide le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per la parte riguardante i libri paga e matricola.

Art. 4.

1. Nel caso in cui il datore di lavoro non si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 3, comma 1, il registro d'impresa deve essere disponibile sul posto di lavoro e deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla vigilanza sull'osservanza delle leggi sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sulle disposizioni in materia di imposte.

2. In caso di ingiustificata o reiterata mancata esibizione del registro d'impresa da parte dell'organizzazione sindacale presso la quale il datore di lavoro è stato autorizzato a tenere il predetto registro, su proposta dell'ufficio d'appartenenza dei funzionari accertatori, la sede competente dello SCAU revocherà il provvedimento autorizzatorio emesso ai sensi dell'art. 3, comma 1.

3. Il datore di lavoro deve dare tutte le prove necessarie a dimostrare la veridicità e l'esattezza delle registrazioni esibendo anche i libri contabili, i documenti fiscali e altri documenti, fornendo ogni altra notizia e chiarimento.

4. I funzionari di cui al comma 1 hanno facoltà di acquisire copia conforme, controfirmata dal datore di lavoro o dal responsabile dell'organizzazione sindacale in caso di autorizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, dei dati assunti sul registro d'impresa.

5. Il registro d'impresa deve essere tenuto, a cura del datore di lavoro, senza soluzione di continuità e deve essere conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 novembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1994
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 250

(Allegato - art. 2, co. 1)

R E G I S T R O D ' I M P R E S A

N° D'ORDINE ______ | **S E Z I O N E M A T R I C O L A**

COGNOME ______________________________

NOME ______________________________

DATA DI NASCITA ______________________________

LUOGO DI NASCITA ______________________________

RESIDENZA ______________________________

CODICE FISCALE ______________________________

ASSUNZIONE
- → DATA ______________________________
- → ESTREMI ______________________________

LICENZIAMENTO
- → DATA ______________________________
- → ESTREMI ______________________________

TIPO DI CONTRATTO (1.)
- → INDETERMINATO ☐
- → DETERMINATO ☐

SPECIALI TIPI DI CONTRATTO ______________________________ (2)
(specificare)

CATEGORIA ______________________________

CATEGORIA SPEC. ______________________________

QUALIFICA ______________________________

MANSIONE ______________________________

RETRIBUZIONE ______________________________

FAMILIARI A CARICO ______________________________

____

(1) Barrare il tipo di contratto

(2) Apprendistato, contratto di formazione e lavoro, ecc. (precisare il periodo)

REGISTRO D'IMPRESA

N° D'ORDINE ______________

ANNO ______________

SEZIONE PAGA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	RETR. BASE	(*)	(*)	IMPON PREV	RITEN PREV	IMPON FISCALE	(*)	RITEN FISCALI	TOTALE NETTO	(*)
GENNAIO																																									
O																																									
S																																									
S																																									
FEBBRAIO																																									
O																																									
S																																									
S																																									
MARZO																																									
O																																									
S																																									
S																																									
APRILE																																									
O																																									
S																																									
S																																									
MAGGIO																																									
O																																									
S																																									
S																																									
GIUGNO																																									
O																																									
S																																									
S																																									
LUGLIO																																									
O																																									
S																																									
S																																									
AGOSTO																																									
O																																									
S																																									
S																																									
SETTEMBRE																																									
O																																									
S																																									
S																																									
OTTOBRE																																									
O																																									
S																																									
S																																									
NOVEMBRE																																									
O																																									
S																																									
S																																									
DICEMBRE																																									
O																																									
S																																									
S																																									

(*) Utilizzare per eventuali indicazioni aggiuntive

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, reca: «Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera *aa)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi». Il termine del 1° gennaio 1994, di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo è stato prorogato, da ultimo, al 28 febbraio 1995 dall'art. 31 del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723, in corso di conversione in legge, reiterativo di precedenti decreti-legge non convertiti nei termini costituzionali (decreti-legge 26 gennaio 1994, n. 134; 29 aprile 1994, n. 257; 27 giugno 1994, n. 414, 27 agosto 1994, n. 514 e 28 ottobre 1994 n. 601).

— L'art. 20 del testo unico approvato con D P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è il seguente:

«Art. 20. — I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono tenere:

1) un libro matricola nel quale siano scritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera di cui all'art. 4. Il libro di matricola deve indicare, per ciascun prestatore d'opera, il numero d'ordine di iscrizione; il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura della retribuzione;

2) un libro di paga il quale, per ogni dipendente, deve indicare il cognome, il nome e il numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario; la retribuzione effettivamente corrispostagli in denaro e la retribuzione corrispostagli sotto altra forma.

Nel caso in cui al prestatore d'opera sia corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori, è segnata solo la giornata di presenza al lavoro.

Per ogni apprendista o dipendente comunque minore, degli anni diciotto, oltre la retribuzione effettiva ad esso eventualmente corrisposta, è indicata la retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni diciotto non apprendisti occupati nella medesima lavorazione, cui gli apprendisti o i minori sono addetti e comunque una retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatore d'opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottpposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Note all'art. 1·

— L'art. 206 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è il seguente:

«Art. 206. — Sono considerate aziende agricole o forestali, ai fini del presente titolo, quelle esercenti un'attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali ed attività connesse ai sensi dell'art. 2135, del codice civile. Si reputano in ogni caso agricole, a norma del primo comma del medesimo articolo, le attività di allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, itticole; dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili. *(Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 20 novembre 1968, n. 778)*».

— Il testo dell'art. 2135 del codice civile è il seguente:

«Art. 2135 *(Imprenditore agricolo)*. — È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura».

Nota all'art. 3.

— L'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro), è il seguente:

«Art. 5 *(Tenuta dei libri e documenti di lavoro)*. — Per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 2 della presente legge i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro. In tal caso devono essere tenuti sul luogo di lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia del libro di matricola ed un registro sul quale effettuare le scritturazioni previste all'art. 20, primo comma, n. 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n 1124.

Le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti il libro paga e di matricola si applicano anche alla copia del libro di matricola ed al registro di cui al comma precedente.

I datori di lavoro che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo comma devono comunicare preventivamente al competente ispettorato del lavoro le generalità del professionista al quale è stato affidato l'incarico, nonché il recapito dello studio ove sono reperibili i documenti.

Il consulente del lavoro ed i professionisti di cui all'art. 1 che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni dalla richiesta dell'ispettorato del lavoro, o di altro organo ispettivo a ciò abilitato dalla legge, di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire duecentomila. In caso di recidiva la misura della sanzioni varia da lire centomila a lire quattrocentomila».

95G0032

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 dicembre 1994.

Riconoscimento delle norme di buona tecnica per la fabbricazione e la prova degli organi di collegamento e fissaggio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed in particolare l'art. 42 riguardante la sicurezza degli organi di collegamento e di fissaggio;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la regolamentazione relativa allo sviluppo della normazione tecnica relativa ai prodotti industriali, in recepimento della direttiva comunitaria n. 83/189/CEE;

Effettuata la notifica allo stadio di progetto ai sensi della citata direttiva n. 83/189/CEE e recepite le osservazioni espresse dalla Commissione UE in proposito;

Ravvisata la necessità di individuare riferimenti di normativa tecnica per i produttori e gli utilizzatori degli organi di collegamento e fissaggio;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli organi di collegamento e fissaggio immessi sul mercato per la successiva utilizzazione devono risultare ben costruiti secondo le regole della buona tecnica.

2. Qualora le classi prestazionali di tenuta e di sicurezza degli organi di collegamento e fissaggio risultino da marchi o iscrizioni sugli stessi, ovvero da indicazioni apposte sugli imballaggi o sui documenti commerciali di accompagnamento, esse devono fare riferimento alle classi definite nella normativa tecnica di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

1. Le norme di cui all'allegato 1 al presente decreto costituiscono riferimento di buona tecnica per la fabbricazione e la prova degli organi di collegamento e fissaggio.

2. Costituiscono altresì riferimento di buona tecnica le norme in vigore negli Stati contraenti lo Spazio economico europeo i cui contenuti siano omogenei con le norme sviluppate dal CEN e riportate nell'allegato 2 al presente decreto.

3. Sono riconosciute le norme, le regole tecniche e le procedure di fabbricazione mutuamente riconosciute equivalenti alle norme di cui ai commi precedenti dalle competenti autorità negli Stati contraenti lo Spazio economico europeo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1994

Il Ministro: GNUTTI

ALLEGATO 1

NORME DI BUONA TECNICA
ORGANI DI COLLEGAMENTO E FISSAGGIO

UNI EN 20898/1
UNI EN 20898/6
UNI EN 24032
UNI EN 24017
UNI 3740/1
UNI 3740/6
UNI 3740/8
UNI 3740/9
UNI 3740/10
UNI 3740/11
UNI EN 28839

ALLEGATO 2

Norme degli Stati dello Spazio economico europeo che traspongono le norme europee EN 20898-1, EN 20898-2 ed EN 28839.

95A0130

DECRETO 12 gennaio 1995.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Trasporti servizi triestini, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 18 novembre 1992 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Trasporti servizi triestini è posta in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza dei commissari in data 27 ottobre 1994 volta ad ottenere la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa sino al 30 giugno 1995 al fine di garantire l'utilizzo dei trasporti ferroviari interni;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa richiesta;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Trasporti servizi triestini è disposta la proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 18 novembre 1994 fino al 30 giugno 1995.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

95A0218

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 14 dicembre 1994.

Modificazione all'ordinamento dei servizi del C.N.R.

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi di cui al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 13062 in data 21 novembre 1994;

Viste le deliberazioni del consiglio di presidenza e della giunta amministrativa rispettivamente in data 29 luglio e 30 luglio 1993, il parere della commissione del personale espresso in data 5 maggio 1994, nonché la delibera della giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione in data 15 giugno 1994 relativamente alla modifica dell'art. 25 dell'attuale ordinamento dei servizi del C.N.R.;

Considerato che il C.N.R., con nota prot. n. 085995 in data 6 luglio 1994, ha interessato sulla predetta modifica il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai fini dell'esercizio del controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 8 della legge n. 168/89;

Considerato che da parte dello stesso Ministero interessato non sono pervenuti rilievi entro il termine di sessanta giorni previsto dagli articoli 6 e 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Ravvisata l'opportunità di provvedere;

Decreta:

L'art. 25 dell'ordinamento dei servizi di cui al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 13062 in data 21 novembre 1994 è modificato con l'inserimento, tra il primo e il secondo comma, del seguente ulteriore comma:

«Art. 25 *(Omissis)*.

Può altresì svolgere le funzioni di direttore di centro di studio, nei limiti e secondo le specifiche norme che ne disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico, il personale appartenente alle qualifiche corrispondenti a quelle specificate al primo comma, dipendente da amministrazioni pubbliche con le quali il C.N.R. ha sottoscritto apposite convenzioni per l'istituzione ed il funzionamento di centri di studio.

(Omissis)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 14 dicembre 1994

Il presidente: GARACI

95A0187

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 21 luglio 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93;

Vista la tabella XLIII relativa all'ordinamento didattico universitario dei corsi di diploma universitario dell'area economica, approvata con decreto ministeriale 31 luglio 1992;

Vista la tabella VIII relativa all'ordinamento didattico universitario dei corsi di laurea della facoltà di economia, approvata con decreto ministeriale 27 ottobre 1992;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 17 febbraio 1994;

Visto il decreto rettorale 9 maggio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1994, n. 151, relativo alla ridenominazione della facoltà di economia e commercio in facoltà di economia, l'adeguamento del corso di laurea in economia e commercio con sede a Bologna e a Forlì al nuovo ordinamento e la riformulazione, con marginali modifiche dell'articolato del corso di laurea in economia del turismo di Rimini e del diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici di Rimini;

Considerato che nel suddetto decreto rettorale 9 maggio 1994 per mero errore materiale di trascrizione, all'art. 88 è stata riportata la dizione «dall'elenco P01P: istituzione di economia;» anziché «dall'elenco P01B: istituzioni di economia;»;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 88, nel secondo comma relativo agli insegnamenti fondamentali del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici, con sede a Rimini la dizione «dall'elenco P01P: istituzione di economia;» è soppressa e così sostituita: «dall'elenco P01B: istituzioni di economia;».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1994

Il rettore: ROVERSI-MONACO

95A0188

UNIVERSITA DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1994

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1990;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio di corso di laurea in matematica e dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi entrambe in data 17 luglio 1993;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi entrambe in data 22 luglio 1993;

Visto il parere favorevole con osservazioni espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 febbraio 1994;

Viste le delibere del consiglio del corso di laurea in matematica e del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, nelle adunanze tenutesi ambedue in data 20 aprile 1994, che adeguano la proposta di modifica di statuto alle osservazioni formulate dal Consiglio universitario nazionale;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 28 aprile 1994 e 26-28 aprile 1994;

Visto il decreto rettorale n. 602 del 2 maggio 1994;

Viste le proposte di integrazione al decreto rettorale n. 602 del 2 maggio 1994 approvate dal consiglio di corso di laurea in matematica e dal consiglio della facoltà di scienze nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 16 giugno 1994 e in data 22 giugno 1994;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 30 giugno 1994 e in data 28-30 giugno 1994;

Visto il parere favorevole con osservazioni espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 27 ottobre 1994;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 ottobre 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica di statuto, proposta in deroga al termine

triennale di cui all'art. 17 del citato testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con il decreto indicato nelle premesse e successivamente modificato ed integrato, è ulteriormente modificato come appresso relativamente alle norme che disciplinano il corso di laurea in matematica:

Gli articoli 33 e 34 dello statuto sono abrogati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 33. — Il corso di laurea in matematica è di quattro anni, articolati in un biennio propedeutico — a carattere formativo e di base — ed in successivi tre indirizzi — generale, applicativo e didattico — di durata biennale e di contenuti più specifici.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero delle annualità è pari a quindici.

Il biennio di base è articolato in otto corsi annuali (quattro al primo e quattro al secondo anno) e non è consentita l'articolazione in moduli ridotti. I bienni di indirizzo sono articolati in sette corsi annuali (quattro al terzo e tre al quarto anno) o negli equivalenti moduli ridotti.

La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali attiva di anno in anno, con disposizione valida fino a nuova delibera, uno o più tra gli indirizzi sopra indicati, in relazione alla effettiva disponibilità di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché alle attrezzature ed al numero degli studenti iscritti al corso di laurea, con le modalità previste dalla vigente normativa.

BIENNIO DI BASE

Sono insegnamenti obbligatori:

1° Anno:

1) analisi matematica I;

2) geometria I;

3) algebra;

4) fisica generale I.

2° Anno:

1) analisi matematica II;

2) geometria II;

3) meccanica razionale;

4) fisica generale II.

Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è un esame finale.

Gli insegnamenti sopra elencati sono accompagnati da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

I corsi di «analisi matematica», «geometria» e «fisica generale» non debbono essere considerati come dei comuni corsi biennali; essi constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Potranno essere iscritti al secondo anno gli studenti che abbiano superato almeno due esami del primo anno.

Potranno essere iscritti al terzo anno gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami tra cui analisi matematica I, geometria I.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente sarà tenuto a dimostrare, con modalità definite dal consiglio di corso di laurea, e preferibilmente entro i primi due anni di corso, la conoscenza della lingua inglese.

All'atto dell'iscrizione al terzo anno ogni studente deve presentare un piano di studi che indica il biennio d'indirizzo ed i corsi opzionali scelti. L'approvazione e l'eventuale revisione dei piani di studio sono regolate dalla normativa vigente.

BIENNIO DI INDIRIZZO

La facoltà, per favorire un più efficace approfondimento da parte degli studenti dei contenuti culturali dei diversi settori disciplinari e per fornire una preparazione più completa nei diversi indirizzi di laurea, dispone che tutti gli insegnamenti del secondo biennio siano divisi in due moduli ridotti di eguale estensione e durata. Il consiglio di corso di laurea in matematica propone ogni anno quali moduli ridotti attivare di ogni insegnamento; la proposta resta valida fino a nuova delibera.

Per ogni modulo ridotto sarà previsto un esame distinto alla fine del semestre in cui è impartito il relativo insegnamento.

Lo svolgimento di due moduli ridotti dello stesso insegnamento potrà essere affidato a due diversi docenti secondo le norme dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. Il titolare di un insegnamento dovrà comunque svolgere ogni anno accademico un insegnamento annuale ovvero due moduli ridotti, in applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Nell'ambito della programmazione didattica, prevista dalle norme vigenti, il consiglio di corso di laurea in matematica ed il consiglio della facoltà di scienze cureranno che ogni modulo ridotto abbia un contenuto culturale compiuto ed un programma ben definito.

Nei piani di studio degli studenti potranno essere inclusi singoli moduli ridotti.

Nel computo degli esami sostenuti per conseguire il diploma di laurea, due moduli ridotti equivalgono ad un insegnamento annuale.

I programmi dei moduli ridotti saranno oggetto di certificazione nel caso di trasferimento degli studenti ad altre sedi universitarie o ad altri corsi di laurea.

In ogni indirizzo vengono indicati i corsi e i moduli obbligatori, i corsi o moduli caratterizzanti l'indirizzo (da scegliere in gruppi elencati) e il numero di moduli di insegnamenti opzionali, la cui scelta dovrà essere operata dallo studente tra i corsi attivati compresi nell'apposito elenco predisposto dalla facoltà ed inserito nel presente statuto, oppure tra gli insegnamenti attivati in altri corsi di laurea della facoltà di scienze o di altre facoltà, purché coerenti con il piano di studi.

Sono fissate le seguenti propedeuticità degli insegnamenti e degli esami:

analisi matematica I prima di analisi matematica II; geometria I prima di geometria II: fisica generale I prima di fisica generale II; analisi matematica I prima di fisica generale II; analisi matematica I, geometria I, fisica generale I prima di meccanica razionale; geometria I, analisi matematica II prima di istituzioni di analisi superiore; algebra prima di geometria II; geometria II, analisi matematica II prima di istituzioni di geometria superiore; analisi matematica II, geometria II, meccanica razionale prima di istituzioni di fisica matematica; algebra, geometria I, analisi matematica II prima di calcolo numerico o analisi numerica.

Altre propedeuticità o equivalenze tra insegnamenti saranno fissate dal consiglio di facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea in matematica di anno in anno e continueranno a valere per gli anni successivi salvo nuova delibera.

INDIRIZZO GENERALE

Sono obbligatori entrambi i moduli degli insegnamenti di:

1) istituzioni di geometria superiore;

2) istituzioni di analisi superiore;

3) istituzioni di fisica matematica.

Lo studente dovrà inoltre scegliere, tra gli insegnamenti attivati, l'equivalente di due moduli ridotti in ciascuno dei seguenti gruppi:

A) Algebra superiore;
geometria superiore.

B) Analisi superiore.

C) Analisi numerica;
calcolo delle probabilità;
fisica matematica.

Un corso annuale o due moduli ridotti a scelta tra gli insegnamenti attivati.

INDIRIZZO DIDATTICO

Sono insegnamenti obbligatori:

1) istituzioni di geometria superiore, 1° e 2° modulo;

2) istituzioni di analisi superiore, 1° e 2° modulo;

3) istituzioni di fisica matematica, 1° modulo;

4) laboratorio di informatica, 1° modulo.

Lo studente dovrà inoltre scegliere, tra gli insegnamenti attivati, l'equivalente di due moduli ridotti in ciascuno dei seguenti due gruppi:

D) Logica matematica 1° modulo, 2° modulo;
matematiche complementari 1° modulo, 2° modulo;
didattica della matematica 1° modulo, 2° modulo;
algebra superiore 1° modulo, 2° modulo;
storia delle matematiche 1° modulo, 2° modulo.

E) Calcolo delle probabilità 1° modulo, 2° modulo;
calcolo numerico 1° modulo, 2° modulo;
ricerca operativa 1° modulo, 2° modulo;
istituzioni di fisica matematica 2° modulo;
laboratorio di informatica 2° modulo.

Due corsi annuali o quattro moduli ridotti a scelta tra gli insegnamenti attivati.

INDIRIZZO APPLICATIVO

Sono insegnamenti obbligatori:

1) istituzioni di geometria superiore, 1° modulo;

2) istituzioni di analisi superiore, 1° e 2° modulo;

3) istituzioni di fisica matematica, 1° e 2° modulo;

4) laboratorio di informatica, 1° modulo;

5) calcolo numerico, 1° e 2° modulo;

6) calcolo delle probabilità, 1° modulo;

7) ricerca operativa, 1° modulo.

Lo studente dovrà inoltre scegliere, tra gli insegnamenti attivati, l'equivalente di due moduli ridotti nel gruppo:

F) Analisi numerica 1° modulo;
calcolo delle probabilità 2° modulo;
ricerca operativa 2° modulo;

laboratorio di informatica 2° modulo;

analisi numerica 2° modulo;

logica matematica 1° modulo, 2° modulo;

fisica matematica 1° modulo, 2° modulo.

Un corso annuale o due moduli ridotti a scelta tra gli insegnamenti attivati.

I corsi di preparazione di eperienze didattiche, di laboratorio di informatica e di didattica della matematica sono accompagnati da esercitazioni o da laboratorio che ne costituiscono parte integrante.

Il consiglio di corso di laurea in matematica potrà disporre che altri insegnamenti del secondo biennio siano accompagnati da esercitazioni che ne costituiscano parte integrante.

L'esame di laurea comprenderà, secondo modalità che potranno essere specificate dal consiglio di facoltà, la discussione di una dissertazione scritta, nonché di una tesina orale su un argomento istituzionale non affine a quello della tesi.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto.

L'indirizzo prescelto potrà essere indicato, a richiesta dell'interessato, nei certificati contenenti gli esami superati e le votazioni riportate.

La facoltà di scienze, in applicazione dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969 e dell'art. 4 della legge 20 novembre 1970, n. 924, può approvare piani di studio individuali in deroga all'ordinamento previsto dal presente statuto. In questo caso le delibere di approvazione indicheranno l'indirizzo cui fa riferimento il piano di studi.

Art. 34.

Elencó degli insegnamenti opzionali non già presenti nei gruppi *A), B), C), D), E), F):*

algebra commutativa;

algebra computazionale;

algoritmi e strutture dati;

analisi armonica;

analisi convessa;

analisi funzionale;

applicazioni fisiche della teoria dei gruppi;

basi di dati e sistemi informativi;

calcolo numerico e programmazione;

equazioni differenziali;

equazioni differenziali della fisica matematica;

fisica matematica;

fisica numerica;

fondamenti dell'informatica;

fondamenti della matematica;

istituzioni di algebra superiore;

informatica teorica;

intelligenza artificiale;

geometria algebrica;

geometria combinatoria;

geometria differenziale;

laboratorio di programmazione e calcolo;

linguaggi di programmazione;

matematica applicata;

matematica computazionale;

matematica discreta;

meccanica superiore;

metodi computazionali della fisica;

metodi e modelli matematici per le applicazioni;

metodi geometrici della fisica matematica;

metodi per la rappresentazione della conoscenza;

metodi per il ragionamento automatico;

metodi probabilistici della fisica;

ottimizzazione;

preparazione di esperienze didattiche;

processi stocastici;

programmazione matematica;

reti neurali;

statistica matematica;

sistemi di elaborazione dell'informazione;

sistemi dinamici;

tecniche di simulazione;

teoria algebrica dei numeri;

teoria degli insiemi;

teoria dei gruppi;

teoria dei modelli;

teoria dei numeri;

teoria della ricorsività;

teoria delle funzioni;

topologia;

topologia algebrica;

topologia differenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Camerino, 31 ottobre 1994

Il rettore: GIANNELLA

95A0189

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 16 gennaio 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadine italiane, munite dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo «Norme in materia di prevenzione della corruzione e dell'illecito finanziamento di partiti»

Le predette signore hanno dichiarato di eleggere domicilio presso la sig ra Maccechini Franca, viale di Castelporziano n 548 - 00124 Roma - (Tel 50915520)

95A0264

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

Provvedimento n 374/1994 del 30 dicembre 1994

Specialità medicinale «SINECOD TOSSE» (già SINECOD) - 25 confetti × mg 5; flacone gocce × ml 15, flacone sciroppo × ml 125

Titolare AIC· ZYMA S.p a con sede e domicilio fiscale in Saronno (Varese), Corso Italia, 13

Modifica apportata il termine previsto nel provvedimento ministeriale n. 192/1994 del 1° luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 154 del 4 luglio 1994, per lo smaltimento dei lotti, contraddistinti dai numeri di AIC in precedenza assegnati, è prorogato fino al 31 marzo 1995

Decorrenza di efficacia del provvedimento· dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Provvedimento n MI 376/1994 del 30 dicembre 1994

Specialità medicinale «CAPOTEN» nelle preparazioni Capoten «25» 50 compresse da mg 25 e Capoten «50» 24 compresse da mg 50

Titolare AIC MEAD JOHNSON S p a, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Paolo di Dono, 73

Oggetto del provvedimento estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti

Ipertensione Capoten è indicato nel trattamento dell'ipertensione arteriosa Puo essere usato da solo o in associazione con altri ipertensivi, specie i diuretici tiazidici,

Insufficienza cardiaca congestizia Capoten è indicato nei pazienti con scompenso cardiaco ed è da usare in associazione a diuretici e digitale,

Infarto del miocardio Capoten è indicato nel post-infarto in pazienti con disfunzione ventricolare sinistra, anche in assenza di segni e sintomi di scompenso cardiaco La terapia a lungo termine con Capoten (Captopril) e in grado di migliorare la sopravvivenza, ritardare l'insorgenza e la progressione dello scompenso cardiaco e ridurre il rischio di reinfarto e la necessita di rivascolarizzazione coronarica

Nefropatia diabetica· Capoten è indicato nel trattamento dei pazienti affetti da nefropatia diabetica In questi soggetti Capoten e in grado di prevenire la progressione del danno renale, migliorando la prognosi e la sopravvivenza

Decorrenza di efficacia del provvedimento· dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n MI 377/1994 del 30 dicembre 1994.

Specialità medicinale «ACEPRESS» nelle preparazioni· Acepress «25»: 50 compresse × mg 25 ed Acepress «50» - 24 compresse × mg 50.

Titolare AIC. MENARINI INDUSTRIE SUD S.r.l., con sede e domicilio fiscale in L'Aquila, via Campo di Pile

Oggetto del provvedimento estensione delle indicazioni terapeutiche Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti·

Ipertensione· Acepress è indicato nel trattamento dell'ipertensione arteriosa Può essere usato da solo o in associazione con altri ipertensivi, specie i diuretici tiazidici

Insufficienza cardiaca congestizia. Acepress è indicato nei pazienti con scompenso cardiaco ed è da usare in associazione a diuretici e digitale

Infarto del miocardio Acepress è indicato nel post-infarto in pazienti con disfunzione ventricolare sinistra, anche in assenza di segni e sintomi di scompenso cardiaco. La terapia a lungo termine con Acepress (captopril) è in grado di migliorare la sopravvivenza, ritardare l'insorgenza e la progressione dello scompenso cardiaco e ridurre il rischio di reinfarto e la necessità di rivascolarizzazione coronarica.

Nefropatia diabetica. Acepress è indicato nel trattamento dei pazienti affetti da nefropatia diabetica In questi soggetti Acepress è in grado di prevenire la progressione del danno renale, migliorando la prognosi e la sopravvivenza

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

95A0223

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione L.I.F.E. - Lottare, informare, formare, educare, in Roma

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1994 è stata riconosciuta la personalità giuridica della associazione L I.F E - Lottare, informare, formare, educare, in Roma, e contestualmente è stato approvato il relativo statuto composto di diciotto articoli, debitamente vistato.

95A0134

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione degli ambiti territoriali delle province di Trieste e Como ed al commissario governativo delegato al servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Napoli.

Con decreto ministeriale n I/2/2265/94 del 7 giugno 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Trieste è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L 4 535.168 400 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome del contribuente De Riu Raffaele Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse La direzione regionale delle entrate per la regione Friuli Venezia-Giulia sezione staccata di Trieste darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n. I/2/2440/94 del 5 luglio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Napoli è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.217.775.201 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome dei contribuenti vari. Resta fermo per il commissario governativo l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Campania, sezione staccata di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/2736/94 del 5 luglio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Como è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.651.469.006 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome dei contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Como darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

95A0132

Rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune ditte

Con decreto 28 novembre 1994, il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 23.830.912, dovuto dalla signora Busato Manuela di Treviso, titolare della omonima ditta individuale, con sede in Treviso, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1995 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e suceessive modificazioni.

La direzione regionale delle entrate per il Veneto - sezione staccata di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto 14 novembre 1994, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 34.542.990, dovuto dalla Coop. edile Coghinas per conto della Coop. Edil Perfugas, con sede in Perfugas, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1995, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

La direzione regionale delle entrate per la Sardegna - sezione staccata di Sassari, è incaricata dalla esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto 28 novembre 1994, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 114.794.198, dovuto dalla ditta Zanfini Salvatore di Acri, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1995, con l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

La direzione regionale delle entrate per la Calabria - sezione staccata di Cosenza, è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

95A0226

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca alla società Ifir S.p.a., in Roma, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società Ifir Sp.a., con decreto 29 ottobre 1975, è stata revocata, per gravi irregolarità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

95A0196

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, il dott. Simone Veneziano, residente a Roma in via Chiusi, 82, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio delle cooperative della Marsica per lo sviluppo agricolo in Abruzzo», con sede in Avezzano (L'Aquila), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 24 febbraio 1989, in sostituzione dell'avv. Giovanni Locatelli, dimissionario, a completamento della terna.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1994 il dott. Luciano Nelli, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Nuova Aurora - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 17 giugno 1981, in sostituzione del dott. Paolo Maria Ciabattoni, dimissionario.

95A0200

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Acciaierie e Ferriere di Piombino, con sede in Piombino (Livorno) e unità di Piombino (Livorno) e Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 14 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cartiere del Garda, con sede in Riva del Garda (Trento) e unità di Riva del Garda (Trento), per il periodo dal 14 giugno 1994 al 13 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 14 giugno 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione slariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Vangrafica Cappa, con sede in Colleferro (Roma) e unità di Colleferro (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciassette unità, su un organico complessivo di ventitre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Vangrafica Cappa, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro 1, foglio n 237.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a Keller con sede in Palermo e unità in Palermo, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 1994 al 15 dicembre 1994

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1994 con decorrenza 16 giugno 1994

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 16 dicembre 1994 al 15 giugno 1995

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1994 con decorrenza 16 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8 *bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Comind con sede in Palermo e unità in Palermo, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 agosto 1994 al 2 febbraio 1995

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1994 con decorrenza 3 agosto 1994.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 3 febbraio 1995 al 2 agosto 1995

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1994 con decorrenza 3 febbraio 1995

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8 *bis*, della legge n 160/1988

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, è disposta la proroga della corresponsione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 61, comma 2, del decreto-legge n 601/1994, per i periodi e per il numero di unità lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati.

1) *S r.l. C.I E.C - Customs import export consultans*, con sede in Milano e unità di Milano:
periodo: dall'8 marzo 1994 al 7 marzo 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 4;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993· dall'8 marzo 1993.

2) *S r l. O.T.E - Organizzazione trasporti estero*, con sede in Milano e unità di Milano
periodo: dall'8 marzo 1994 al 7 marzo 1995,
causale art. 1, della legge n 293/1993,
numero lavoratori interessati· 4,
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993. dall'8 marzo 1993.

3) *S.r l Siad*, con sede in Torino e unità di Grugliasco frazione Gerbido (Torino).
periodo: dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995;
causale art. 1, della legge n 293/1993;
numero lavoratori interessati. 8,
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994· dal 1° dicembre 1993.

4) *S p.a. Gottardo Ruffoni*, con sede in Milano e unità di Napoli·
periodo· dal 30 marzo 1994 al 29 marzo 1995;
causale· art 1, della legge n 293/1993,
numero lavoratori interessati. 1,
primo decreto ministeriale 15 luglio 1994: dal 30 marzo 1993.

5) *S.p.a. Gottardo Ruffoni*, con sede in Milano e unità di Trieste:
periodo. dal 31 marzo 1994 al 30 marzo 1995;
causale art 1, della legge n. 293/1993,
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1994. dal 31 marzo 1993

6) *S p a. Società trasporti Castelletti*, con sede in Milano e unità di Milano e Redecesio (Milano)·
periodo dal 31 dicembre 1994 al 30 dicembre 1995;
causale. art 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 6,
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 31 dicembre 1993.

7) *S.p.a. Società trasporti Castelletti*, con sede in Milano e unità di Orbassano (Torino).
periodo dal 15 dicembre 1994 al 14 dicembre 1995;
causale· art 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 15 dicembre 1993.

8) *S.p a. Fischer e Rechsteiner*, con sede in Milano e unità di Brescia:
periodo: dal 29 marzo 1994 al 28 marzo 1995;
causale art 1, della legge n. 293/1993,
numero lavoratori interessati: 1,
prima concessione· dal 29 marzo 1993.

9) *S.p a Nedlloyd Road Cargo*, con sede in Milano e unità di Milano:
periodo dal 15 marzo 1994 al 14 marzo 1995;
causale art. 1, della legge n 293/1993;
numero lavoratori interessati 8,
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 15 marzo 1993.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art 1, comma 1, del decreto-legge 199/93 convertito, con modificazioni, nella legge 293/93, per i periodi e per il numero di unità lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Fischer e Rechsteiner*, con sede in Milano e unità di Brescia:
periodo: dal 29 marzo 1993 al 28 marzo 1994;
causale. art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
prima concessione· dal 29 marzo 1993

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, è disposta la proroga della corresponsione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 601/94, per i periodi e per il numero di unità lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Calabria Francesco & C.*, con sede in Genova e unità di Genova:
periodo: dall'8 novembre 1994 al 7 novembre 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993.

2) *S.r.l. Civani & Wellenfeld*, con sede in Genova e unità di Genova:
periodo: dall'8 novembre 1994 al 7 novembre 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 5;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993.

3) *S.r.l. Oliaro casa di spedizioni*, con sede in Genova e unità di Genova:
periodo: dall'8 novembre 1994 al 7 novembre 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 6;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dall'8 novembre 1993.

4) *S.r.l. Zust & Bachmeier*, con sede in Como e unità di Milano:
periodo: dal 30 agosto 1994 al 29 agosto 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 30 agosto 1993.

5) *S.p.a. Borghetto magazzini generali e frigoriferi di Brescia*, con sede in Brescia e unità di Brescia:
periodo: dall'8 novembre 1994 al 7 novembre 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 18;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994.

6) *S.r.l. Gamco international*, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e unità di Milano:
periodo: dal 17 maggio 1994 al 16 maggio 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1994: dal 17 maggio 1993.

7) *S.p.a. GTI - Guarisco trasporti internazionali*, con sede in Grandate (Como) e unità di Grandate (Como):
periodo: dal 10 giugno 1994 al 9 giugno 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 6;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 10 giugno 1993.

8) *S.p.a. I.T.K.*, con sede in Milano e unità di Milano:
periodo: dal 5 aprile 1994 al 4 aprile 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 3;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 5 aprile 1993.

9) *S.p.a. Fischer e Rechsteiner*, con sede in Milano e unità di Busto Arsizio (Varese):
periodo: dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1° aprile 1993.

10) *S.p.a. Fischer e Rechsteiner*, con sede in Milano e unità di Montano Lucino (Como):
periodo: dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 3;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1° aprile 1993.

11) *S.p.a. Fischer e Rechsteiner*, con sede in Milano e unità di Segrate (Milano):
periodo: dal 20 aprile 1994 al 19 aprile 1995,
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 20 aprile 1993.

12) *S.p.a Fischer e Rechsteiner*, con sede in Milano e unità di Segrate (Milano):
periodo: dal 5 aprile 1994 al 4 aprile 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati. 1,
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 5 aprile 1993.

13) *S.p.a. Fischer e Rechsteiner*, con sede in Milano e unità di Segrate (Milano):
periodo: dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995,
causale: art. 1, della legge n 293/1993;
numero lavoratori interessati. 8;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1° aprile 1993.

14) *S.p.a. Fischer e Rechsteiner*, con sede in Milano e unità di Verona:
periodo: dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1° aprile 1993.

15) *S.p.a. Fischer e Rechsteiner*, con sede in Milano e unità di Settimo Torinese (Torino):
periodo: dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995;
causale: art. 1, della legge n 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 1° luglio 1993.

16) *S.p.a. Fischer e Rechsteiner*, con sede in Milano e unità di Settimo Torinese (Torino):
periodo: dal 3 maggio 1994 al 2 maggio 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 2;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 3 maggio 1993.

17) *S.I.T.E.S. - Società italiana trasporti e spedizioni c/o Fiumicino*, con sede in S. Mauro Torinese (Torino) e unità di Aerostazione merci - Terminal merci box 21/A - Roma:
periodo: dal 6 luglio 1994 al 5 luglio 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 6 luglio 1993.

18) *S.p.a. Faxion Italy*, con sede in Carpi (Modena) e unità di Parma:
periodo: dal 19 luglio 1994 al 18 luglio 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 2;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 19 luglio 1993.

19) *S.r.l. Tra.Spe.Ma. - Trasporti spedizioni marittime*, con sede in Genova e unità di Genova:
periodo: dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 4;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1° luglio 1993.

20) *S.r.l. Parmatrans*, con sede in Parma e unità di Parma:
periodo: dal 23 giugno 1994 al 22 giugno 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 23 giugno 1993.

21) *S.p.a. Emons Impes italiana*, con sede in Fizzonasco (Milano) e unità di Fizzonasco (Milano):
periodo: dal 30 agosto 1994 al 29 agosto 1995;
causale. art 1, della legge n. 293/1993,
numero lavoratori interessati. 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 30 agosto 1993.

22) *S.p.a. Autoporto Valle d'Aosta*, con sede in Pollein (Aosta) e unità di Pollein/Aosta (Aosta):
periodo: dal 1° giugno 1994 al 30 maggio 1995,
causale: art. 1, della legge n 293/1993,
numero lavoratori interessati. 5;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1° giugno 1993

23) *S.r.l. Ruhrexpress*, con sede in Milano e unità di Milano:
periodo: dal 4 novembre 1994 al 3 novembre 1995,
causale art 1, della legge n 293/1993,
numero lavoratori interessati. 1,
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994.

24) *S.c.a r.l Co Vi Mar*, con sede in Ventimiglia Autoporto Riviera dei Fiori (Imperia) e unita di Ventimiglia Autoporto Riviera dei Fiori (Imperia)
periodo: dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995;
causale. art. 1, della legge n 293/1993,
numero lavoratori interessati 3,
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 1° agosto 1993.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, è disposta la proroga della corresponsione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art 61, comma 2, del decreto-legge n 601/94, per i periodi e per il numero di unità lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati

1) *S.r.l. Napoli terminal*, con sede in Napoli e unità di Napoli:
periodo: dal 15 luglio 1994 al 14 luglio 1995,
causale art 1, della legge n 293/1993,
numero lavoratori interessati: 1,
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993 dal 15 luglio 1993.

2) *S.p.a. Magazzini generali silos e frigoriferi*, con sede in Napoli e unità di Napoli:
periodo: dal 15 luglio 1994 al 14 luglio 1995,
causale art 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati 1;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 15 luglio 1993

3) *S.r.l Gesil*, con sede in Napoli e unità di Napoli
periodo: dal 15 luglio 1994 al 14 luglio 1995;
causale art 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 4,
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993 dal 15 luglio 1993.

4) *S.r.l. Gecol*, con sede in Napoli e unità di Napoli.
periodo: dal 15 luglio 1994 al 14 luglio 1995,
causale: art 1, della legge n. 293/1993,
numero lavoratori interessati 2;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993 dal 15 luglio 1993

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, è disposta la proroga della corresponsione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art 61, comma 2, del decreto-legge, n. 601/94, per i periodi e per il numero di unità lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.a.s. Viale di Viale Enrico & C.*, con sede in Imperia e unità di Imperia
periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995,
causale. art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 3,
primo decreto ministeriale 15 luglio 1994 dal 1° giugno 1993

2) *S.a.s. Viale di Viale Enrico & C.*, con sede in Imperia e unità di Imperia:
periodo. dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995;
causale. art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati. 4;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1994: dal 1° aprile 1993

3) *S.p.a. Gruber Giuseppe*, con sede in Bolzano e unità di Aprilia (Latina):
periodo: dall'8 novembre 1994 al 7 novembre 1995;
causale. art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 3,
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994 dall'8 novembre 1993.

4) *S.p.a. Francesco Parisi casa di spedizione*, con sede in Trieste e unità di Milano:
periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995;
causale art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993 dal 1° settembre 1993

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Infos telematica, con sede in Torino e unità in Cascine Vica (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 febbraio 1994 all'8 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1993 con decorrenza 9 febbraio 1994.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 9 agosto 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 giugno 1994 con decorrenza 9 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stampa quotidiana, con sede in Roma, e unità in Roma, via Tomacelli, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 dicembre 1992 al 6 giugno 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 ottobre 1993, n. 13414.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 7 giugno 1993 al 3 ottobre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 dicembre 1993, n. 13964.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 3 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Franzoni filati, con sede in Esine (Brescia) e unità di Esine (Brescia), per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 novembre 1994

Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1994 con decorrenza 3 maggio 1994,

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 7 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Rockwell C.V.C., con sede in Cameri (Novara) e unità di Cameri (Novara), per il periodo dall'8 agosto 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1994 con decorrenza 8 agosto 1994;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. S.A.R. sistemi assemblaggio robotizzato, con sede in Torino e unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 1° aprile 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1994 con decorrenza 1° aprile 1994;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 20 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.a.s. C.T.P. di Tacchella Domenico & C. - Gruppo Carrera, con sede in Povegliano Veronese (Verona) e unità di Povegliano Veronese (Verona), per il periodo dal 20 novembre 1993 al 30 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 20 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Valeo vision, con sede in Santena (Torino) e unità di Rivalta (Torino), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 30 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 1° marzo 1994.

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Filatura di Cividate, con sede in Esine (Brescia) e unità di Cividate Camuno (Brescia) per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1994 con decorrenza 1° giugno 1994.

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 10 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Infos telematica, con sede in Torino e unità di Cascine Vica (Torino), per il periodo dal 10 novembre 1993 all'8 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1993 con decorrenza 10 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 aprile 1994, n. 14745/8.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Arcotronics Italia, con sede in Sasso Marconi (Bologna) e unità di Sasso Marconi (Bologna) e Vergato (Bologna), per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1994 con decorrenza 1° maggio 1994.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 7 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ruggerini motori, con sede in Reggio Emilia e unità di Reggio Emilia, per il periodo dal 7 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1994 con decorrenza 7 gennaio 1994.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 21 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. C.R.S., con sede in Ravenna e unità di Ravenna e S. Biagio di Argenta (Ferrara), per il periodo dal 29 marzo 1994 al 28 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1994 con decorrenza 29 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fivre Elettronica, con sede in Pavia e unità in Pavia, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 1994 al 27 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finetti & Brogli, con sede in Ferrara e unità di Ferrara, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 dicembre 1993 al 16 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Smecos, con sede in Torchiara (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 febbraio 1994 al 9 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colorificio Toscano, con sede in Roma e unità di Pisa, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 maggio 1994 al 21 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Controlcavi, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Ferentino (Frosinone) e Latina, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Safari, con sede in Forlì e unità di Forlì, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 ottobre 1993 al 13 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Tozzi, con sede in Ravenna e unità di Ravenna, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 aprile 1994 al 22 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Pieffe di Fileni G & C., con sede in Monsano (Ancona) e unità di Monsano (Ancona), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 settembre 1994 al 25 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beca, con sede in Budrio (Bologna) e unità di Budrio (Bologna), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 giugno 1994 al 23 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hantarex, con sede in Firenze e unità di Firenze, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 marzo 1994 al 27 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emiliana di macinazione, con sede in Ferrara e unità di Ferrara, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 agosto 1994 al 29 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Norma, con sede in Vigolzone (Piacenza) e unità di Vigolzone (Piacenza), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 marzo 1994 al 7 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnomaiera, con sede in Inverso Pianesca (Torino) e unità di Inverso Pianesca (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 maggio 1994 al 6 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Itasa, con sede in Sabaudia (Latina) e unità di Sabaudia (Latina), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 ottobre 1993 al 12 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A0172

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 gennaio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1602,77
ECU	1978,62
Marco tedesco	1043,81
Franco francese	301,95
Lira sterlina	2515,55
Fiorino olandese	930,76
Franco belga	50,680
Peseta spagnola	12,018
Corona danese	264,99
Lira irlandese	2483,81
Dracma greca	6,710
Escudo portoghese	10,108
Dollaro canadese	1136,72
Yen giapponese	16,255
Franco svizzero	1241,98
Scellino austriaco	148,34
Corona norvegese	238,90
Corona svedese	214,49
Marco finlandese	338,49
Dollaro australiano	1217,30

95A0268

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro dal 1° gennaio al 30 novembre 1994

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1994 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1993		340 473 836 713		
Gestione di bilancio	Entrate finali	418.733 046 137 440		— 131 462 227.428 061
	Spese finali		550 195 273.565 501	
	Rimborso di prestiti		114 276 707 768 991	
	Accensione di prestiti	317 501 242 450.276		
	TOTALE	736 234 288 587 716	664 471 981 334 492	71 762 307.253 224
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	3 343 856 681.643.896	3 403 800 370 448 387	— 59 943 688 804.491
	Crediti di tesoreria (a)	1 368 353 767 258 457	1 380 255 719.680 941	— 11.901 952 422 484
	TOTALE	4 712 210 448 902.353	4 784 056 090 129 328	— 71.845 641 226.975
	TOTALE COMPLESSIVO	5.448 785 211 326 782	5 448 528 071.463 820	
Fondo di cassa al 30 novembre 1994			257 139 862 962	
	TOTALE A PAREGGIO	5 448 785 211 326 782	5 448 785 211.326.782	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1993	Al 30 novembre 1994	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	340 473 836 713	257.139 862 962	— 83.333 973.751
Crediti di tesoreria	396 090 185 360 466	407.992 137 782.950	11.901 952.422.484
TOTALE	396 430 659 197 179	408 249 277 645 912	11.818 618.448.733
Debiti di tesoreria	940 809 229 778 489	880 865.540 973 998	59.943 688 804.491
Situazione del Tesoro (+ attività, — passività)	— 544 378 570.581 310	— 472 616.263 328 086	71.762.307.253.224

(a) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale»
Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 30 novembre 1994 L 1 824 073

Il dirigente CATULLO

Il direttore generale DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 1994

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**372.248.000.000.000** *				
TITOLO II — **Entrate extra tributarie**	**39.159.105.633.826** *				
ENTRATE CORRENTI	**411.407.105.633.826** *	TITOLO I — **Spese correnti**	**497.814.183.856.262**	Risparmio pubblico ..	— 86 407 078 222 436 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**7.325.940.503.614** *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**52.381.089.709.239**		
ENTRATE FINALI . . .	**418.733.046.137.440**	**SPESE FINALI** . . .	**550.195.273.565.501**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 131 462 227.428 061
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**114.276.707.768.991**		
ENTRATE FINALI . . .	**418.733.046.137.440**	**SPESE COMPLESSIVE**	**664.471.981.334.492**	Ricorso al mercato ...	— 245.738 935.197 052
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**317.501.242.450.276**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**736.234.288.587.716**	**SPESE COMPLESSIVE**	**664.471.981.334.492**	Saldo di esecuzione del bilancio	71.762.307 253 224

* Dati provvisori.

95A0203

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I — In cassa			L 2 672 020 876 379			
II — In deposito all'estero			» 26 421 673 153 085	29 093 694 029 464		
CREDITI IN ORO				L 10 334 584 522 219		
CASSA				» 16 555 058 315		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I — Risconto di portafoglio						
ordinario		L 306 919 381 769				
— ammassi		»	306 919 381 769			
II — Anticipazioni						
in conto corrente		L 1 935 879 448 954				
— a scadenza fissa		» --				
— di cui al D.M. tesoro 27-9-1974		» —	1 935 879 448 954			
III -- Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione			L --	2 242 798 830 723		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI				L		
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I — ECU			L 6 760 142 777 146			
II — Altre attività						
— biglietti e divise		L 3 668 453 056				
— corrispondenti in conto corrente		» 2 823 371 764 629				
— depositi vincolati		» 98 856 778 910				
— diverse		» 6 642 198 730 034	9 568 095 726 629	16 328 238 503 775		
CREDITI IN DOLLARI				L 7 200 481 052 696		
CREDITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE				»		
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)			L 18 215 011 066 187			
II — Conti speciali			» 7 439 568 669 148	25 654 579 735 335		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO				L 42 708 250 294		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato						
— di mercato in libera disponibilità		L 141 253 152 516 927				
ex lege 483/93 in libera disponibilità		» 76 205 757 000 000				
— per investimento delle riserve statutarie		» 4 600 284 530 931				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		» 3 248 433 619 358	225 307 627 667 216			
II Titoli di società ed enti						
- per investimento delle riserve statutarie		L 127 364 011 306				
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		» 546 378 735 453	673 742 746 759			
III — Azioni e partecipazioni						
— di società ed enti controllati						
a) per investimento delle riserve statutarie	L 301 256 572					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 193 610 539 792	193 911 796 364				
— di società ed enti collegati						
a) per investimento delle riserve statutarie	L 25 172 937 685					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 5 723 750 933	30 896 688 618				
— di altre società ed enti						
a) per investimento delle riserve statutarie	L 543 861 549 071					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 682 264 514 578	1 226 126 063 649	1 450 934 548 631	227 432 304 962 606		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.				L 500 000 000 000		
IMMOBILI						
I — Ad uso degli uffici			L 3 487 729 448 874			
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)			» 579 453 502 610	4 067 182 951 484		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)				L 15 099 948 430		
MOBILI E IMPIANTI						
I — Mobili			L 154 096 719 144			
II Impianti			» 306 187 726 715			
III — Monete e collezioni			» 944 093 038	461 228 538 897		
PARTITE VARIE						
I — Biglietti banca in fabbricazione			L —			
II - Procedure, studi e progettazioni dei servizi tecnici						
- completati		L 108 729 066 379				
- in allestimento		» —	108 729 066 379			
III — Oneri pluriennali in ammortamento			L 24 813 108 587			
IV — Debitori diversi						
poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93-423/94 non convertiti)		L 2 893 856 834 669				
— altri debitori		» 3 109 784 062 662	6 003 640 897 331			
V — Altre			L 7 212 292 759 265	13 349 475 831 562		
RATEI				L 5 220 576 359 934		
RISCONTI				» —		
SPESE DELL'ESERCIZIO				» 9 921 410 651 962		
				L 351 880 919 227 696		
CONTI D'ORDINE						
I — Titoli ed altri valori						
- a garanzia		L 2 558 821 080 463				
altri		» 2 160 994 161 545 964	2 163 552 982 626 427			
II — Depositari di titoli e valori						
— interni		L 693 613 076 247				
— esteri		» 15 465 358 315 305	16 158 971 391 552			
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione			L 133 599 851 813			
IV - Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine)						
- titoli		L 34 171 127 634 841				
— corrispondenti interni		»				
— corrispondenti esteri		» 41 008 769 685 674	75 179 897 320 515			
V — Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine)						
— titoli		L 1 097 753 338 115				
— valute e lire		» 30 345 885 423 615	31 443 638 761 730			
VI — Ordini in corso						
acquisti di valute		L 344 120 000 000				
— lire a fronte vendite di valute		» 667 591 999 995				
-- acquisti di titoli		» 122 984 966 251				
— lire a fronte vendite di titoli		» 82 737 279 281	1 217 434 245 527	2 287 686 524 197 564		
TOTALE			L	2 639 567 443 425 260		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale

Il Governatore: FAZIO

95A0204

30 novembre 1994

PASSIVO							DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE					L	94.481 689 374 000		
VAGLIA CAMBIARI					»	907 024 957 472		
ALTRI DEBITI A VISTA								
I — Ordini di trasferimento			L	—				
II — Altri			»	159 818 115		159 818 115		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE								
I — Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria			L	96 084 997 256 766				
II — Di altri enti			»	36 872 776 662		96 121 870 033 428		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE								
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta			L	—				
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita			»	6 790 631				
III — Conti vincolati investimenti all'estero			»	—				
IV — Società costituende			»	502 046 891				
V — Altri			»	29 248 517 017		29 757 354 539		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE					L	65 899 412 805		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO					»	—		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA					»	189 879 078		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U I C					»	7 439 568 669 148		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO								
I — Depositi in valuta estera			L	578 154 834 130				
II — Conti dell'estero in lire			»	391 473 275 650				
III — Altre			»	—		969 628 109 780		
DEBITI IN ECU					L	17 535 065 574 915		
DEBITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE					»	—		
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA					»	37 469 982 927 711		
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO					»	—		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO					»	139 039 146 713		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)								
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro			L	35 666 285 391 634				
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana			»	1 200 795 276 401				
III — Svalutazione portafoglio			»	234 919 178 078				
IV — Oscillazione cambi			»	3 170 059 865 788				
V Adeguamento cambi ex art 104, 1° c lett *c)* T U I R			»	2 830 894 152 337				
VI — Oscillazione titoli			»	7 322 814 246 990				
VII — Copertura perdite eventuali			»	2 803 006 748 480				
VIII — Assicurazione danni			»	969 691 685 925				
IX — Ricostruzione immobili			»	2 343 801 851 969				
X — Rinnovamento impianti			»	891 250 000 000				
XI Imposte			»	3 566 659 465 745				
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale			»	5 458 207 900 630				
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati			»	1 788 268 838				
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto			»	1 420 938 068		66 461 594 970 883		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI					L	855 396 958 852		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI					»	127 388 259 353		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI					»	196.347 206 992		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART 67, 3° c T U I R					»	27 471 760 070		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI					»	42 706 006 106		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI					»	12 310 476 959		
PARTITE VARIE								
I — Creditori diversi			L	64 979 674 730				
II — Altre			»	2 782 040 807 089		2 847 020 481 819		
RATEI					L	278 662 279 666		
RISCONTI					»	—		
CAPITALE SOCIALE					»	300 000 000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO					»	2 720 554 268 434		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO					»	2 928 748 193 908		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N 72					»	1 304 000 000 000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N 408					»	1 278 970 875 346		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N 413					»	32 766 651 690		
RENDITE DELL'ESERCIZIO					»	17 606 805 579 914		
					L.	351 880 919 227 696		
CONTI D'ORDINE								
I — Depositanti di titoli ed altri valori			L	2 163 552 982 626 427				
II — Titoli e valori presso terzi			»	16 158 971 391 552				
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto			»	133 599 851 813				
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)								
- titoli	L	34 171 127 634 841						
valute e lire	»	41 008 769 685 674		75 179 897 320 515				
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n s acquisti a termine)								
titoli	L	1 097 753 338 115						
corrispondenti interni	»	—						
- corrispondenti esteri	»	30 345 885 423 615		31 443 638 761 730				
VI — Ordini in corso								
— lire a fronte acquisti di valute	L	344 120 000 000						
— vendite di valute	»	667 591 999 995						
— lire a fronte acquisti di titoli	»	122 984 966 251						
— vendite di titoli	»	82 737 279 281		1 217 434 245 527		2 287 686 524 197 564		
				TOTALE	L	2 639 567 443 425 260		

Il ragioniere generale PONTOLILLO

Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Vittore del Lazio, società cooperativa a responsabilità limitata, in S. Vittore del Lazio.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 5 dicembre 1994, ha nominato il rag. Giorgio Ghiotto componente del comitato di sorveglianza, in sostituzione del dott Carlo Frezza di San Felice dimissionario, della Cassa rurale ed artigiana di S Vittore del Lazio, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Vittore del Lazio (Frosinone), in amministrazione straordinaria

95A0205

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Vittore del Lazio, società cooperativa a responsabilità limitata, in S. Vittore del Lazio, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 16 dicembre 1994 tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Vittore del Lazio (Frosinone), società cooperativa a resposabilità limitata, con sede in S. Vittore del Lazio (Frosinone), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro del 14 giugno 1994, ai sensi dell'art 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n 385, il rag Giorgio Ghiotto è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato decreto legislativo n 385/1993

95A0206

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ostuni - Credito cooperativo, società cooperativa a responsabilità limitata, in Ostuni, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 28 dicembre 1994 tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ostuni (Brindisi) - Credito cooperativo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ostuni (Brindisi), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro del 23 dicembre 1994, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'avv Bruno Assumma è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art 71, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

95A0207

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, nono comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico disciplinare: L20A «Filologia germanica».

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Ai sensi di quanto previsto dall'art 5 della legge n 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'Ateneo

95A0225

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, concernente: «Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 22 dicembre 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, nel modello *A*, riportato a pag 19 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della voce: «persona handicappata», dove è scritto «ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. *194*», leggasi: «ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n *104*»; inoltre a pag. 20, nel modello *B*, in corrispondenza della voce: «persona handicappata», dove è scritto: «ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. *194*», leggasi: «ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n *104*»

95A0211

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S A.S
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento. 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue. **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMER-CIALE
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C ESSEGICI
Via F Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.
- annuale . . . . **L. 357.000**
- semestrale . . . . **L. 195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . . **L. 65.500**
- semestrale . . . . **L. 46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 200.000**
- semestrale . . . . **L. 109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 65.000**
- semestrale . . . . **L. 45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 199.500**
- semestrale . . . . **L. 108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.
- annuale . . . . **L. 687.000**
- semestrale . . . . **L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . .	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III,* ogni 16 pagine o frazione . . .	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . .	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione . . .	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . .	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . .	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . .	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . .	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . .	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . .	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . .	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . .	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive . . .	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . .	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . .	L.	336.000
Abbonamento semestrale . . .	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . .	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189